

## ***Imposta di soggiorno nel Comune di Tuoro sul Trasimeno***

### **Decorrenza**

L'imposta di soggiorno nel Comune di Tuoro sul Trasimeno è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2015.

**Decorre dal 30/09/2015**

### **Come funziona**

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tuoro, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

### **Chi deve pagare**

L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Tuoro s/T, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel Comune di Tuoro s/T.

### **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori sino al compimento del 14° anno di età;
- b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) I pazienti che effettuano cure ospedaliere nelle strutture sanitarie del territorio del Comune di Tuoro s/T in regime di day hospital.
- e) Soggetti partecipanti ad Educational Tour e/o operatori dell'informazione promossi da Enti pubblici o Associazioni di categoria.
- f) I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive all'aria aperta che risiedono in Umbria pagheranno per sette giorni nell'arco dell'intero anno.
- g) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
- h) Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del Comune, presenteranno apposita dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attestano le generalità del malato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato.

L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera d) è subordinata ad apposita autocertificazione del paziente, nel rispetto delle norme sulla privacy.

### **Tariffe**

Le misure dell'Imposta, sono reperibili nel sito [www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it](http://www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it).

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tuoro, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'Imposta di soggiorno. Negli stessi modi, i gestori danno pubblicità all'eventuale rendiconto di spesa dell'imposta, così come comunicato dal Comune.

2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare quadrimestralmente al Comune, entro i primi quindici giorni del mese successivo alla fine del quadrimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, la tassa dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta anche e-mail, fax al n. 075/82599220, consegna a mano..), privilegiando l'invio telematico: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it .

4. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta al Comune di Tuoro entro 15 giorni dalla fine di ciascun **quadrimestre**.

6. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione mediante:

- a) versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
- b) bonifico bancario sul c/c IBAN IT 14 Y 02008 38731 000401278189

***ATTENZIONE : per il periodo 30 settembre – 31 dicembre 2015, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti dichiarazione e versamento dell'imposta scadono il 15 gennaio 2016.***

ATTENZIONE: in caso di mancato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno nei termini prescritti, è possibile accedere all'istituto del "RAVVEDIMENTO OPEROSO" . Il medesimo è così perfezionabile:

1. **entro 15 giorni dalla scadenza** del termine per il versamento, la sanzione per il ravvedimento breve (1/10 del 30% = 3%) è ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo; in altre parole, al versamento ritardato si applica una sanzione dello **0,2% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° giorno**

(es. pagamento al 3° giorno = sanzione  $0,2 \times 3 = 0,6\%$ ) più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo;

2. **dal 15° giorno fino al 30° giorno di ritardo**, l'imposta dovuta è maggiorata della sanzione del 3% e degli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo;

3. **dal 31° giorno al 90° giorno di ritardo**, l'imposta dovuta è maggiorata della sanzione del **3,33%** e degli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo;

4. **dal 91° giorno a un anno di ritardo** dalla scadenza del termine del versamento, l'imposta dovuta è maggiorata della sanzione del **3,75%** e degli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo.

Il pagamento va effettuato con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario dell'imposta, avendo cura di riportare nella causale di pagamento " **RAVVEDIMENTO** ".

**NOTA BENE:** in questi casi è obbligatorio annotare nella denuncia mensile che è stato effettuato il versamento con ravvedimento operoso ed **ALLEGARE** alla stessa la ricevuta di versamento.

### **Rimborsi e compensazioni**

Nel caso di versamento della tassa di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro i termini di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiore a € 15,00.